SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 589)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, BEVILACQUA, DEL NERO e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1977

## Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la valutazione del servizio prestato in qualità di docente dagli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Per gli impiegati civili dello Stato, ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione da una qualifica inferiore ad una immediatamente superiore, il servizio precedentemente prestato in qualità d'insegnante non viene valutato, mentre viene valutato il servizio prestato in altre carriere.

Ne consegue, secondo le vigenti disposizioni, che il Consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ha, di recente, promosso dalla qualifica di consigliere a quella di direttore di sezione un dipendente che in precedenza aveva prestato servizio in qualità di capostazione presso le Ferrovie dello Stato, mentre non ha ritenuto scrutinabili alla promozione da consigliere a direttore di sezione i dipendenti che in precedenza avevano prestato servizio in qualità di docenti.

Tale interpretazione, alquanto restrittiva, non solo è ingiustificata, ma diviene abnorme, se si considera che il servizio prestato in qualità di docente nell'ambito della stessa Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione non viene valutato, mentre viene valutato il servizio di coloro che provengono da Amministrazioni diverse.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare tale ingiustificata diversità di trattamento, proponendo di valutare l'intero servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo a coloro i quali attualmente prestano servizio quali impiegati civili dello Stato.

Si precisa, altresì, che i decreti delegati, nella parte riguardante lo stato giuridico del personale docente, rinviano, laddove non contemplano fattispecie concrete, alle norme regolatrici lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Ciò premesso, proponiamo alla vostra attenzione il seguente articolo unico confidando in una sollecita approvazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche superiori, il servizio prestato, senza demerito, in carriere corrispondenti o superiori presso qualsiasi amministrazione statale, compreso l'insegnamento di ruolo e non di ruolo nelle scuole statali di ogni ordine e grado, è valutato per intero; quello prestato nella carriera inferiore è valutato per metà.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede mediante versamento nel bilancio dello Stato di corrispondente somma da prelevarsi dalle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.